

COMUNE DI
ACCADIA

Provincia Foggia



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE RISORSE
EX ART. 208 D. LGS. 285/92 AL FONDO DI PREVIDENZA
COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE
DEL COMUNE DI ACCADIA (FG) – PREVIDENZA**

Approvato con delibera n.83. del 21/11/2019

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE RISORSE EX ART. 208 D. LGS. 285/92 AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ACCADIA (FG) – PREVIDENZA

Art.1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'art. 208 comma 4° e 5° del Decreto Legislativo n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, prevede la possibilità per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza per gli appartenenti ai Corpi di Polizia Locale a tempo indeterminato, con profilo di vigilanza e non amministrativo. Il presente regolamento disciplina le modalità attuative di dette forme di previdenza complementare.

Art. 2

DESTINATARI

1. Sono destinatari delle forme di previdenza complementare tutti gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale del Comune di Accadia, con contratto a tempo indeterminato e con profilo di vigilanza e non amministrativo, destinatari delle attribuzioni di cui alla Legge n. 65 del 7 Marzo 1986.

2. Per il personale neo-assunto, il conferimento delle quote avviene solo decorso in senso positivo, il periodo di prova.

3. Il personale proveniente da mobilità volontaria art. 165/2001 da altra amministrazione potrà continuare a godere del proprio fondo pensionistico con lo stesso istituto di previdenza, in quando la nuova disciplina non esclude che siano mantenute le posizioni individuali/collettive eventualmente già esistenti presso altre forme pensionistiche complementari e le relative risorse pregresse già confluite, nel rispetto delle scelte ed autonome determinazioni individuali degli Interessati, anche con riferimento al personale transitato per mobilità volontaria. Inoltre si precisa che solo per le risorse, già destinate con atti formali in data antecedente a quella di efficacia del nuovo CCNL 2016-2018, a fondi diversi da Perseo-Sirio, non vi è l'obbligo di destinazione a quest'ultimo fondo. Rif. (ARAN prot. 2484 del 28 marzo 2019)

Art. 3

FINALITA' E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui al successivo articolo 4 sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato art. 208 C.d.S. secondo quanto definito dall'art. 56-quater del CCNL 2016-2018.

2. Il Comune procede attraverso un'adesione contrattuale in forma collettiva ed al versamento delle relative contribuzioni al Fondo Pensione Perseo-Sirio per tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale individuati dall'articolo precedente.

3. La quota pro-capite da destinare per il singolo operatore, dovrà essere su base annuale e riferita alle somme maturate nell'anno solare precedente. Per il calcolo della medesima quota sarà influente la categoria giuridica o economica di appartenenza del dipendente beneficiario. Al contrario, verrà tenuto conto dell'eventuale prestazione lavorativa ridotta per effetto del contratto di lavoro a tempo parziale e dei periodi di assenza che non sono soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria.

4. La quota lorda è soggetta ad un contributo di solidarietà del 10%, a favore dell'ex Inpdap/INPS per gli effetti della normativa vigente di riferimento, ed è comprensiva delle spese amministrative di gestione.

Art. 4

FINANZIAMENTO

1. Le quote dei proventi da destinare alle attività assistenziali e previdenziali vengono determinate autonomamente dall'Ente, nella sua autonomia decisionale sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali (vedasi altresì il parere Aran del 6 Febbraio 2009 avente protocollo numero 1246/09).
2. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie accertate per violazione delle norme del vigente Codice della Strada, effettivamente incassati. La Giunta Comunale, annualmente ed in esecuzione dei commi 4° e 5° dell'articolo 208 del Codice della Strada, nel rispetto dei limiti stabiliti dal predetto articolo di legge, prevede, all'inizio di ogni anno finanziario, la ripartizione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del Codice stesso e da destinarsi, altresì, alla previdenza complementare in ragione di quanto incassato nell'anno precedente. Tale previsione non potrà essere inferiore al **30%** per ogni operatore di Polizia Locale, al lordo delle spese di gestione del fondo, e sarà determinata dalla Giunta Comunale, annualmente, anche in relazione al numero delle persone beneficiarie. Ai fini del calcolo dell'ammontare della quota annuale da destinare a tale finalità si considerano tutti gli incassi registrati in contabilità nell'anno solare, dal 1° Gennaio al 31 Dicembre, relativamente alle quote in competenza.
3. Entro il 10 dicembre di ogni anno la Giunta Comunale, con proprio atto, stabilisce in via definitiva la somma da destinare alla previdenza complementare, individuando, per ogni operatore, l'importo da destinare.
4. Le somme destinate al fondo e determinate ai sensi dei commi 1°, 2° e 3° sono stanziare annualmente in apposito capitolo di spesa relativa a ciascun esercizio finanziario e saranno oggetto di adeguamento in ragione dell'andamento della gestione finanziaria dell'Ente, e del personale effettivamente in servizio.
5. Il Servizio Organizzazione e Risorse Umane, previa determinazione di impegno di spesa, provvederà ad effettuare i versamenti a favore del Fondo Perseo-Sirio, secondo le modalità previste dal fondo medesimo.

Art. 5

CRITERI DI ATTRIBUZIONE

1. L'ammontare effettivo delle quote pro-capite spettanti al personale, vengono determinate annualmente dal Comandante della Polizia Locale e comunicate al Dirigente del Personale, tenendo conto sia della eventuale prestazione lavorativa ridotta per effetto del part-time, sia per i periodi di assenza che non sono soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria.

Art. 6

MODALITA' PROCEDIMENTALI DELL'ENTE

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comando di Polizia Locale comunica al Responsabile del Servizio Organizzazione e Risorse Umane l'entità delle risorse rimosse nell'anno precedente relative alla percentuale/quota stabilita dalla Giunta Comunale, da destinare alla previdenza del personale per le procedure di competenza.
2. Tali somme, in quanto incidenti sulla spesa generale del personale del Comune di Accadia, dovranno essere annualmente inserite e computate nella stessa a cura del Settore Economico-Fina.
3. Successivamente il Servizio Organizzazione e Gestione del Personale, con le modalità previste dal presente regolamento, destinerà la quota pro-capite al singolo dipendente, per il cui calcolo sarà influente la categoria giuridica/economica di appartenenza del dipendente beneficiario.
4. Tali somme verranno erogate in quota annuale entro il mese di Settembre/dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento.
5. E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento del Fondo Perseo-Sirio.

Art. 7

CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE

1. Cessano di essere beneficiari della quota destinata dall'Amministrazione per le forme di previdenza complementare, in attuazione del presente disciplinare, gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale qualora avvenga:
 - a. Il passaggio del lavoratore ad altro incarico lavorativo, e nel caso in cui venga meno il requisito di Agente di P.L.;
 - b. Il decesso del dipendente;
 - c. La cessazione del rapporto di lavoro per invalidità, vecchiaia e pensionamento;
 - d. Il recesso volontario.
2. Rimane la facoltà per il lavoratore di proseguire la partecipazione al fondo su base personale, trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale o riscattare la propria posizione individuale con modalità di rendita o di riscatto totale.
3. L'obbligo dell'Ente è, altresì, sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente nei casi disciplinati dalla normativa o dal C.C.N.L.
4. La posizione individuale sarà riscattata dal coniuge, ovvero dai figli, ovvero dai genitori se già viventi a carico dell'iscritto, in caso di premorienza dell'aderente. Si precisa che in mancanza dei soggetti citati e di diverse disposizioni dell'iscritto la posizione resta acquisita dal fondo.

Art. 8

SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

1. Le spese eventuali per l'accesso al fondo, per la cessazione e tutte le altre spese previste dal Gestore del fondo sono a carico del dipendente.

Art. 9

TUTELA DELLA PRIVACY

1. Il dipendente, al fine di permettere l'attuazione della forma di previdenza complementare, deve acconsentire, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune di Accadia, nonché del gestore del fondo. Il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della normativa vigente.

Art. 10

ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Disciplinare entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione della Giunta Comunale a valere dal bilancio 2019.
2. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge, in particolare il D.Lgs. 124/93, il D.Lgs. 252/05, la Legge Regione Puglia n° 11/2017 e ss.mm.ii. il CCNL 2016-2018 Titolo VI° art. 56 Quater, (Aran prot. n° 2484 del 28 marzo 2019), il Codice della Strada art 208 comma 4 e 5, e le norme contrattuali di riferimento vigenti.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate eventuali norme regolamentari incompatibili e contrastanti.